

Avvenire, 10 aprile 2014

La sentenza Provetta, il far west dell'eterologa

L'articolo 4, terzo comma, della legge 40 non c'è più. Era al centro di uno dei quattro quesiti referendari respinti al mittente dal 75% di italiani che nel giugno 2005 non si recarono a votare sancendo il fallimento della proposta abrogativa. Ma ieri la Corte Costituzionale ha archiviato quella grande manifestazione di democrazia e fatto cadere uno dei punti fermi della legge approvata solo 10 anni fa a larga e trasversale maggioranza dal Parlamento. Coerentemente, i giudici costituzionali che avevano esaminato i ricorsi di tre tribunali (Firenze, Catania e Milano) dopo una lunga camera di consiglio hanno deciso per l'illegittimità costituzionale di altri tre commi della legge. Caduto il divieto di eterologa, infatti, non hanno più senso le sanzioni (articolo 12, primo comma) ma vengono abrogati anche i commi 1 e 3 dell'articolo 9 che, in caso di eterologa, vietavano il disconoscimento di paternità per «il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti» ed escludevano qualsiasi «relazione giuridica parentale con il nato» da parte del «donatore di gameti» che neppure poteva far valere nei confronti del bambino «alcun diritto né essere titolare di obblighi». In sostanza, abrogare il divieto di ricorrere alla procreazione artificiale ottenuta con uno o entrambi i gameti (maschile e femminile) di soggetti estranei alla coppia di aspiranti genitori apre un vuoto normativo nella legge che ora andrà in qualche modo colmato, ovviamente in sede parlamentare. Nel frattempo, in assenza di una regola, da ieri sulla fecondazione eterologa è di fatto possibile qualunque pratica e si sancisce il ritorno a un far west dagli sviluppi difficilmente prevedibili visto il fiorente mercato che – spesso ignorato dai mass media nelle cronache sulla vicenda giudiziaria – prospera sul comprensibile desiderio di molte coppie di avere un figlio. I giudici costituzionali comunque non hanno toccato nessun altro divieto della legge 40, che quindi resta per la sua quasi totalità ancora in vigore, sebbene le associazioni radicali promotrici dei vari ricorsi (come dei falliti referendum di 9 anni fa) continuino ad asserire il contrario. La prova che la legge è ancora al suo posto salvo che nel numero massimo di embrioni producibili (tolto dalla Corte nel 2009) e nella congelabilità di quelli avanzati da ciascun ciclo di procreazione assistita se lo esige la salute della donna (non c'è infatti più l'obbligo di impiantare in utero tutte le nuove vite suscitate in provetta) è nel fatto che pendono nei tribunali e davanti alla stessa Corte altri ricorsi per legalizzare pratiche ancora vietate dalla 40, come la diagnosi eugenetica preimpianto e l'accesso alla provetta di coppie non sterili ma portatrici di malattie genetiche. «Sconcerto e dispiacere» ha espresso monsignor Renzo Pegoraro, cancelliere della Pontificia Accademia per la Vita che paventa una possibile «selezione riproduttiva» La legge, aggiunge, «era una forma di protezione e di maggior tutela per il nascituro. L'eterologa creerà più problemi: come verrà gestito l'anonimato dei donatori, già cancellato in alcuni Paesi?». In attesa di leggere le motivazioni della Consulta, nasce infatti in Italia la figura del «donatore di gameti» (nel mondo quasi sempre un venditore, con cataloghi consultabili online e caratteristiche somatiche o intellettive da scegliere e pagare di conseguenza), che la legge 40 ci aveva risparmiato. È il mercato che, in nome della non discriminazione, torna a governare la provetta. Occorrerà saggezza per rimettergli le briglie.

Francesco Ognibene